

EDILIZIA INDUSTRIALE

LIV.	QUALIFICHE	MINIMI			CONTINGENZA ¹
		1.7.2018	1.7.2019	1.9.2020	
7	Quadri e impiegati 1 ^a categoria Super	1.720,71	1.740,71	1.790,71	533,82
6	Impiegati 1 ^a categoria	1.548,63	1.566,63	1.611,63	529,63
5	Impiegati 2 ^a categoria	1.290,52	1.305,52	1.343,02	523,35
4	Impiegati 3 ^a cat. assistente tecnico - Operaio 4 ^o livello	1.204,51	1.218,51	1.253,51	521,25
3	Impiegati 3 ^a categoria - Operaio specializzato	1.118,46	1.131,46	1.163,96	519,16
2	Impiegati 4 ^a categoria - Operaio qualificati	1.006,62	1.018,32	1.047,57	516,43
1	Impiegati 4 ^a categoria primo impiego - Operai comuni	860,36	870,36	895,36	512,87

¹ Valori congelati alla data del 1.11.1991 (accordo sindacale 31.7.1992).

TREDICESIMA	impiegati: 1 mensilità, da erogare entro il 20.12
QUATTORDICESIMA	impiegati: premio annuo - 1 mensilità, da erogare entro il 30.6
SCATTI ANZIATÀ	Impiegati - 5 scatti biennali: €13,94, liv. 7; €12,85, liv. 6; €10,46, liv. 5; €9,62, liv. 4; €8,99, liv. 3; €8,22, liv. 2 e 1
FERIE	a. operai: 4 settimane (pari a 160 ore per gli operai di produzione); b. impiegati: 4 settimane. Agli impiegati che entro il 31.12.1978 abbiano maturato 14 anni di anzianità di servizio è riconosciuto il diritto ad una 5a settimana di ferie
PERMESSI RETRIBUITI	a. ai rappresentanti per la sicurezza, per l'espletamento delle loro funzioni; b. per assemblee, nel limite di 10 ore annue retribuite; c. ai lavoratori che siano membri dei comitati direttivi delle confederazioni sindacali, dei comitati direttivi delle federazioni e dei sindacati provinciali della categoria, fino a 8 ore lavorative al mese, per la partecipazione alle riunioni degli organi stessi; d. studenti: diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno. Nell'arco dell'anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati dall'impresa. Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità che occupino almeno 18 dipendenti

EDILIZIA INDUSTRIALE

FESTIVITÀ

a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; **b.** 4.11: agli operai è corrisposto un trattamento economico pari a 8 ore della retribuzione (9,6 ore per i discontinui); per gli impiegati 1/25 della retribuzione

MALATTIA

a. impiegati:

anzianità	conservazione del posto	retribuzione		
		100%	75%	50%
fino a 2 anni	6 mesi	primi 6 mesi	-	-
da oltre 2 a 6 anni	9 mesi	primi 6 mesi	-	restanti mesi
oltre 6 anni	12 mesi	primi 6 mesi	altri 3 mesi	restanti mesi

in caso di più malattie con riferimento ad un arco temporale di 30 mesi:

anzianità

conservazione del posto

fino a 2 anni	9 mesi
da 2 a 6 anni	12 mesi
oltre 6 anni	15 mesi

per i 3 mesi aggiuntivi l'impiegato ha diritto alla corresponsione dell'intero trattamento economico per il 1 mese e del 50% per i restanti. **b.** operai: conservazione del posto per 9 mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità (nel caso di più malattie o ricadute della stessa malattia tale periodo si intende riferito ad un arco temporale di 20 mesi consecutivi). L'operaio con un'anzianità superiore a 3 anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità (nel caso di più malattie o ricadute della stessa malattia tale periodo si intende riferito ad un arco temporale di 24 mesi consecutivi). Trattamento economico: anticipazione dell'indennità INPS da parte del datore di lavoro, integrazione da parte della Cassa edile (anticipata dal datore di lavoro) risultante dall'applicazione dei seguenti coefficienti sul totale di paga base, contingenza, indennità territoriale ed elemento economico territoriale - per le malattie sorte dal 1.6.2008: 1) 0,5495 per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 6 giorni; 2) 1,0495 per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 12 giorni; 3) 0,3795 dal 4 al 20 giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS; 4) 0,1565 dal 21° al 180°, per le giornate indennizzate dall'INPS; 5) 0,5495 dal 181° al compimento del 365 giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS. Il risultato ottenuto andrà altresì moltiplicato per 6,66 in modo da ottenere la quota di integrazione giornaliera.

EDILIZIA INDUSTRIALE

INFORTUNIO

a. conservazione del posto: 1. impiegati: fino alla data di rilascio da parte degli istituti competenti del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro; 2. operai: fino a quando dura l'inabilità temporanea e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro dal competente istituto. In caso di malattia professionale, 9 mesi consecutivi (in caso di più malattie tale periodo si intende riferito ad un arco temporale di 12 mesi consecutivi). L'operaio che si infortuni o che sia colpito da malattia professionale in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione dell'anzianità; b. trattamento economico: 1) impiegati:

anzianità	retribuzione		
	100%	75%	50%
fino a 2 anni	primi 6 mesi	-	-
da oltre 2 a 6 anni	primi 6 mesi	-	restanti mesi
oltre 6 anni	primi 6 mesi	altri 3 mesi	restanti mesi

Oltre detti limiti l'impresa è tenuta a corrispondere il 50% del trattamento economico previsto per la malattia, per l'ulteriore maggiore tempo di degenza. 2. operai: in aggiunta a quanto dovuto dall'INAIL, integrazione Cassa Edile, anticipata dal datore di lavoro, risultante dall'applicazione dei seguenti coefficienti sul totale di paga base, contingenza, indennità territoriale ed elemento economico territoriale: a. 0,2538 dal giorno successivo all'infortunio e fino al 90° giorno; b. 0,0574 per i giorni dal 91° in poi. Il risultato così ottenuto andrà moltiplicato per 5,71 in modo da ottenere la quota di integrazione giornaliera

N.B. Trattamento economico per il periodo di carenza INAIL: a decorrere dal 1.10.2004 è introdotta una prestazione collaterale della Cassa Edile, integrativa di quanto dovuto per legge dal datore di lavoro, tale da garantire la normale retribuzione

MATERNITÀ

vale quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001 Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali.

La misura dell'indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all'art. 22, c. 1, del citato D.Lgs. è pari al 100% della retribuzione

EDILIZIA INDUSTRIALE

PROVA	operai		durata	
	liv. 4		25 giorni lavorativi	
	specializzati		20 giorni lavorativi	
	qualificati		15 giorni lavorativi	
	altri operai		5 giorni lavorativi	
	<p>per gli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere e autobetonpomme o per i conduttori di macchine operatrici, se assunti nella categoria degli operai specializzati, il periodo di prova è pari a 20 giorni di lavoro. Sono esenti dal periodo di prova gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto, sempre che quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni. La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso a completare il periodo stesso qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso</p>			
	impiegati		durata	
	liv. 7		6 mesi	
	liv. 6		5 mesi	
	liv. 5 e 4		3 mesi	
	liv. 3, 2 e 1		2 mesi	
	<p>che in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato servizio nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova già effettuato</p>			
PREAVVISO	<p>a. operai: il licenziamento o le dimissioni sono stabiliti in 10 giorni di calendario per anzianità oltre 3 anni e in 1 settimana per anzianità fino a 3 anni. I termini possono aver luogo in qualsiasi giorno della settimana; b. impiegati:</p>			
	anzianità		livelli	
	fino a 5 anni	7 e 6	5 e 5	3, 2 e 1
	da 5 a 10 anni	2 mesi	1 mese e mezzo	1 mese
	oltre 10 anni	3 mesi	2 mesi	1 mese e mezzo
		4 mesi	3 mesi	2 mesi
	<p>I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese e in caso di dimissioni sono ridotti alla metà.</p>			

EDILIZIA INDUSTRIALE

PREVIDENZA INTEGRATIVA COMPLEMENTARE

la contribuzione iniziale da versare al fondo Prevedi è così costituita: a. 1% della retribuzione utile ai fini del TFR a carico dell'impresa; b. 1% della retribuzione utile ai fini del TFR a carico del lavoratore; c. 18% dell'accantonamento del TFR maturato nell'anno per i lavoratori di prima occupazione anteriore al 28/4/1993 e carico dell'impresa; d. 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno per i lavoratori assunti successivamente al 28/4/1993 a carico dell'impresa. È prevista per il singolo lavoratore associato al fondo la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli previsti. A decorrere dal 1.1.2015 le Parti istituiscono un contributo mensile di € 8,00, riparametrati su base 100, da versare al Fondo Prevedi, a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori iscritti al Fondo Prevedi alla data del 1.1.2015 tale contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori che non risultino iscritti al Fondo Prevedi alla data sopra indicata, il suddetto contributo comporta l'iscrizione degli stessi al Fondo medesimo. A decorrere dal 1.10.2018 il contributo alla previdenza complementare è aumentato come da tabella seguente:

Livelli	Par.	Contributo
7	200	4
6	180	3,6
5	150	3
4	140	2,8
3	130	2,6
2	117	2,34
1	100	2

il contributo per i lavori usuranti, fissato nella misura dello 0,10% della retribuzione a decorrere dal 1.10.2012 e versato nell'apposito Fondo istituito presso la Cassa Edile territorialmente competente sarà destinato al finanziamento dei prepensionamenti. A decorrere dal 1.10.2018 le risorse a tale titolo accantonate nelle singole Casse Edili saranno utilizzate sul territorio esclusivamente per anticipare l'accesso al pensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l'Ape sociale, dei lavoratori inquadrati con qualifica degli operai del settore, secondo modalità, criteri e requisiti individuati dal Regolamento del Fondo Prepensionamenti. A decorrere dalla medesima data, le parti concordano che il contributo dello 0,10% della retribuzione di cui sopra viene elevato nella misura complessiva dello 0,20%. Dalla suddetta data, il contributo, da versarsi in Cassa Edile, sarà destinato ad un Fondo nazionale Prepensionamenti che erogherà la medesima prestazione finalizzata all'accesso al pensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l'ape sociale, con decorrenza dal 1.10.2018 e secondo le medesime modalità, criteri e requisiti di cui al Regolamento. Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che il versamento della contribuzione, stabilita dal presente articolo, è obbligatorio per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti